Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **171.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e S. Antonio abate, in Dego, e di S. Matteo, in Giusvalla.

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 1° marzo 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* della parrocchia di S. Lorenzo martire e S. Antonio abate, in frazione Porri del comune di Dego (Savona), con quella di S. Matteo, in Giusvalla (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979
Registro n. 11 Interno, foglio n. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **172.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in Modica.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Noto 11 luglio 1977, integrato con altro decreto datato 6 dicembre 1977 e con quattro dichiarazioni rispettivamente in data 12 luglio e 6 dicembre 1977 e 12 aprile e 21 novembre 1978, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979
Registro n. 11 Interno, foglio n. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **173.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle ancelle dell'Incarnazione, in Chieti.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle ancelle dell'Incarnazione, in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1979
Registro n. 11 Interno, foglio n. 92

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1978-79.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonché la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, concernente l'addestramento e formazione professionale in relazione al quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, relativa alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, in relazione alla quale la regione stessa non beneficia di contributi a carico del fondo addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonome della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il territorio della Sardegna, alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione professionale ed artigiana, con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1978, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1978-79;

Visto il decreto interministeriale del 13 dicembre 1978, con il quale è stato determinato in lire 60 miliardi l'ammontare del contributo straordinario per l'anno 1978 sulla gestione contro la disoccupazione;

Ritenuta la necessità di apportare una modifica nella denominazione del capitolo di bilancio 5127 per adeguarlo al disposto dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché di istituire un nuovo capitolo nella rubrica relativa agli interventi diretti del F.A.P.L. nella regione siciliana per consentire l'erogazione di contributi per la copertura degli oneri sostenuti dagli enti del settore per le attività formative non potute finanziare a carico dei decorsi esercizi finanziari per carenza di fondi;

Ritenuta inoltre la necessità di istituire due nuovi capitoli nella sezione afferente agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale per consentire il pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, per il finanziamento di corsi di formazione professionale a carattere straordinario realizzati nelle aree meridionali non potuti finanziare a carico del decorso esercizio finanziario, nonché, nella regione Sardegna, degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per gli operatori della formazione professionale ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 844, con la quale nell'apportare variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 è stata assegnata la somma di lire 8 miliardi sul cap. 8051 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero concernente il contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Considerato che sono state accertate maggiori entrate a titolo di interessi attivi maturati sui c/c intestati al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori in essere presso la tesoreria centrale e l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa, nonché di recuperi sui finanziamenti di corsi e di cantieri per un ammontare di L. 1.606.000;

Accertata una minore entrata di L. 26.000.000 sul capitolo inerente ai recuperi sui finanziamenti di corsi complementari per apprendisti;

Accertata inoltre un'entrata di circa L. 33.900.000 a titolo di ammende per infrazioni alle disposizioni sull'apprendistato, le quali, a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, debbono essere destinate alle provvidenze in favore dell'« apprendistato » stesso;

Considerato che alcuni capitoli di bilancio si presentano deficitari in relazione alle necessità presentatesi nel corso dell'esercizio, per cui si rende necessaria la loro integrazione;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 1.

La denominazione del cap. 5127 è modificata come segue: « Spese per studi, ricerche e sperimentazioni da attuarsi da soggetti pubblici e privati per finalità inerenti alla formazione professionale, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Art. 2.

Nella sezione II, rubrica I, è istituito il seguente capitolo di bilancio: « Cap. 5161. — Contributi in favore di enti aventi per scopo la formazione professionale in Sicilia per la copertura degli oneri sostenuti dagli enti stessi non potuti finanziare a carico dei decorsi esercizi finanziari del F.A.P.L. ».

Art. 3.

Nel titolo II, sezione I, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a) cap. 5137. — Oneri derivanti dall'applicazione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, per il finanziamento di corsi di formazione professionale a carattere straordinario realizzati nelle aree meridionali non potuti finanziare a carico del decorso esercizio finanziario del F.A.P.L.;

b) cap. 5138. — Oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente nuove norme di attuazione per la regione Sardegna.

Art. 4.

Parte I. — ENTRATE

In aumento:

Cap. 1051. — Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	L.	86.000.000
Cap. 1052. — Interessi attivi sui fondi depositati in c/c fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	»	747.000.000

Cap. 1062. — Ammende a carico dei datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato da destinare a favore dell'« apprendistato » stesso (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . L. 33.900.000

Cap. 5102. — Assegnazione straordinaria dello Stato . . . . . » 8.000.000.000

Cap. 5211. — Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *e*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . . » 60.000.000.000

Cap. 5232. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . » 43.000.000

Cap. 5233. — Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*), della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificate ed integrate dalla legge 29 luglio 1968, n. 858) . . . » 730.000.000

Totali maggiori entrate . . . L. 69.639.900.000

In diminuzione:

Cap. 5234. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . . . L. 26.000.000

Totale aumento entrate . . . L. 69.613.900.000

Parte II. — SPESE

In diminuzione:

Cap. 5251. — Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario ed in quelle autonome a statuto speciale L. 2.405.000.000

Totale disponibilità finanziarie . . . L. 72.018.900.000

In aumento:

Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478) . L. 550.000.000

Cap. 1091. — Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 » 95.000.000

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) » 100.000.000

Cap. 5125. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . » 17.800.000.000

Cap. 5127. — Spese per studi, ricerche e sperimentazioni da attuarsi da soggetti pubblici e privati per finalità inerenti alla formazione professionale ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » 250.000.000

Cap. 5129. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che abbiano predisposto e presentato progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, limitatamente al completamento delle attività iniziate anteriormente al 1° gennaio 1978 (primo comma dell'articolo unico della legge 8 novembre 1973, n. 736) . . . . . . L. 3.000.000.000

Cap. 5134. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) nelle regioni a statuto speciale anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) . . . . » 300.000.000

Cap. 5137. — Oneri derivanti dall'applicazione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, per il finanziamento di corsi di formazione professionale a carattere straordinario realizzati nelle aree meridionali non potuti finanziare a carico del decorso esercizio finanziario del F.A.P.L. (di nuova istituzione) » 1.000.000.000

Cap. 5138. — Oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori della formazione professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente nuove norme di attuazione per la regione Sardegna (di nuova istituzione) . . . . » 300.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . » 1.397.633.500

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . . . » 1.000.000.000

Cap. 5159. — Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . » 600.000.000

Cap. 5161. — Contributi in favore di enti aventi per scopo la formazione professionale in Sicilia per la copertura degli oneri sostenuti dagli enti stessi per corsi non potuti finanziare a carico dei decorsi esercizi finanziari del F.A.P.L. (di nuova istituzione) . . . . » 1.000.000.000

Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti . . . . » 2.800.140

Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 23 e 24) . . . . » 15.900.500

Cap. 5190. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, e di cui all'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il Friuli-Venezia Giulia . . . . » 3.644.331.750

Cap. 5194. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118)	L.	14.495.250
Cap. 5195. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per gli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . .	»	2.552.670
Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	»	40.755.534.750
Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118) . .	»	162.104.250
Cap. 5206. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	»	28.547.190
Totale a pareggio delle spese . . .	L.	72.018.900.000

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5019)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oltremare S.p.a., in Busalla.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79, del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tre trattori di origine e provenienza Gran Bretagna la ditta Oltremare S.p.a. di Busalla (Genova), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 19.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4340950 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 9 ottobre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 20 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di circa centotre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/03946 del 14 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che malgrado i ripetuti inviti effettuati dalla banca agente e dall'Ufficio italiano dei cambi come da documentazione agli atti, la società Oltremare S.p.a. non ha mai provveduto a fornire la richiesta documentazione per la liberazione della fidejussione 5% connessa al pagamento in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oltremare S.p.a. di Busalla mediante fideiussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5% di Lgs. 19.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4015)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fonte Plose S.n.c., in Bressanone.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79, del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto trasportatore per palette del valore complessivo di D.M. 225.000 di origine e provenienza Repubblica Federale di Germania la ditta Fonte Plose S.n.c. di Bressanone ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 67.500 di cui al mod. *B*-Import n. 5163309 rilasciato dalla Banca popolare di Bressanone in data 31 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti la operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Fortezza il 26 marzo 1975 ed il 4 aprile 1975 con ritardi, quindi, di giorni cinquantaquattro e sessantatre, rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/25045 del 5 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la Fonte Plose S.n.c. ha dichiarato, con attestazione dell'ingegnere Kamelger, direttore dei lavori, che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato dal fatto che il capannone nel quale doveva essere istallato il macchinario in questione non era stato ancora ultimato per la data prevista dal contratto;

Tenuto conto che tali argomentazioni non sono state debitamente documentate e che peraltro la ditta interessata, pur essendo a conoscenza che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare entro i termini stabiliti, non ha richiesto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni la proroga del termine di validità dell'operazione domiciliata in parola;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fonte Plose S.n.c. mediante fidejussione della banca popolare di Bressanone nella misura del 5% di D.M. 67.500 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4014)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sul regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, e istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza della categoria medesima;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 20 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 concernente la costituzione del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha designato il dott. Vittorio Capodicasa quale proprio rappresentante con voto consultivo in seno al comitato medesimo in sostituzione dell'avvocato Mario Jachini, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Capodicasa è nominato membro del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con voto consultivo, ed in sostituzione dell'avv. Mario Jachini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, ed il comitato di vigilanza per l'amministrazione del Fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra citata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1978 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Vista la nota con la quale la Federazione italiana personale aviazione civile ha designato il sig. Vittorio Bacci quale membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore (tecnici di volo) in sostituzione del sig. Federico Galletti, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vittorio Bacci è nominato membro del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore (tecnici di volo) in sostituzione del sig. Federico Galletti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Considerato che il dott. Golfiero Golfari, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, è deceduto;

Vista la nota del 15 dicembre 1978, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Nicola Bucci-Sabattini in sostituzione del dott. Golfiero Golfari, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Nicola Bucci-Sabattini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione del dott. Golfiero Golfari, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Rossi, in Treviso.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126 modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrativa in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Mario Rossi ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 12.250 di cui al mod. *B*-Import n. 5121868 rilasciato in data 13 aprile 1976 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione di 970 cartoni di whisky di origine Regno Unito e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle Aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Treviso tra il 27 agosto 1976 e il 15 agosto 1978 con ritardi, variabili da 2 mesi a due anni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 840457 del 13 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con istanza del 25 settembre 1978 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata sono di carattere puramente aziendale e pertanto non possono essere considerate come esimente degli obblighi assunti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Rossi mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5% di Lst. 12.250, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Modificazione della denominazione sociale della società « A.BE.TE. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni » in « ABETE - Amministrazione beni terzi - Società per azioni » e trasferimento della sede sociale da Parma a Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1977 con il quale la Società « A.BE.TE. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni », con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 11 novembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « ABETE - Amministrazione dei terzi - Società per azioni » ed ha trasferito la sede in Milano, nonchè la successiva comunicazione-istanza del 23 gennaio 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 28 settembre 1977 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « A.BE.TE. - Amministrazione beni terzi - Società per azioni », con sede in Parma, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in « ABETE - Amministrazione beni terzi - Società per azioni », ed alla sede sociale trasferita a Milano.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 28 settembre 1977, si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 14 maggio 1979. Ripartizione tra le regioni e la provincia autonoma di Trento della somma di 100 miliardi di lire per l'esercizio 1979, di cui all'art. 18 della legge n. 386/76.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, che prevede un concorso dello Stato nella spesa per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo;

Esaminato il progetto del piano di riparto di 100 miliardi di lire tra le regioni, elaborato per il 1979 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmesso con nota n. 6067 del 15 febbraio 1979;

Ritenuto di adottare i criteri di ripartizione indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il parere favorevole della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, espresso nella seduta del 26 aprile 1979, che ha tuttavia rilevata l'opportunità di accantonare la somma di lire un miliardo per eventuali aggiustamenti da apportare dopo l'esame dei conti consuntivi degli ESA relativi al 1978;

Vista la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

La somma di 100 miliardi di lire per l'esercizio 1979 di cui all'art. 18 della legge 30 aprile 1976, n. 386, per il funzionamento degli enti regionali di sviluppo, è ripartita tra le regioni e la provincia autonoma di Trento come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Piemonte	1.635
Friuli-Venezia Giulia	857
Veneto	4.540
Emilia-Romagna	7.605
Marche	2.829
Toscana	6.176
Umbria	2.496
Trento	536
Lazio	7.062
Campania	4.430
Abruzzo	4.907
Molise	1.889
Puglia	12.487
Basilicata	4.755
Calabria	11.507
Sicilia	13.399
Sardegna	11.890
Totale	99.000
Accantonamento	1.000
Totale generale	100.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del tesoro.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
VISENTINI

(5091)

Deliberazione 14 maggio 1979. Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7760 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, avente ad oggetto la somma da versare alla regione Marche per contributi al relativo istituto di credito fondiario per la concessione di mutui agevolati per il ripristino e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972, e ne viene trasferita la relativa disponibilità finanziaria al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Ritenuto di dover assegnare alla regione Marche la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261;

Visto il parere favorevole espresso su tale assegnazione dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 26 aprile 1979;

Delibera:

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979.

All'erogazione di tali somme provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978 e per l'anno 1979.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
VISENTINI

(5092)

Deliberazione 14 maggio 1979. Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle somme versate sul fondo speciale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 27 luglio 1978, con la quale vengono disposte fra l'altro le modalità per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sia del 40% delle somme destinate ad investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri, sia del 40% delle somme da impiegare, a cura delle stesse regioni e province autonome destinatarie per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale e regionale (somme entrambe versate sul fondo speciale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384);

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 104886 del 10 febbraio 1979, con il quale vengono apportate, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — per l'esercizio 1979 — variazioni in aumento, nella misura di lire 40 miliardi, al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e in pari misura di lire 40 miliardi su un capitolo di nuova istituzione avente per oggetto « Somme da erogare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri »;

Ritenuto di dover assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le predette somme rispettivamente di lire 40 miliardi, come concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale, e di lire 40 miliardi per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri;

Delibera:

1. — La somma di lire 40 miliardi recata in aumento, per l'anno 1979, al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo è ripartita, per le finalità indicate in preambolo, come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	570
Bolzano	644
Valle d'Aosta	164
Piemonte	3.029
Lombardia	5.348
Veneto	2.832
Friuli-Venezia Giulia	918
Liguria	1.229
Emilia-Romagna	2.750
Toscana	2.640
Umbria	690
Marche	1.050
Lazio	3.513
Abruzzo	1.017
Molise	319
Campania	3.629
Puglia	2.548
Basilicata	596
Calabria	1.543
Sicilia	3.419
Sardegna	1.552
Totale	40.000

2. — La somma di lire 40 miliardi iscritta al capitolo di nuova istituzione 7083 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica — esercizio 1979 — per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri è ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Trento	151
Bolzano	177
Valle d'Aosta	42
Piemonte	1.962
Lombardia	3.422
Veneto	2.434
Friuli-Venezia Giulia	673
Liguria	746
Emilia-Romagna	1.731
Toscana	2.039
Umbria	571
Marche	1.275
Lazio	4.781
Abruzzo	1.229
Molise	329
Campania	5.439
Puglia	3.802
Basilicata	615
Calabria	2.021
Sicilia	4.987
Sardegna	1.574
Totale	40.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione di dette somme alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
VISENTINI

(5093)

Deliberazione 14 maggio 1979. Assegnazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'esercizio 1978 nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 483, recante variazioni al bilancio dello Stato (secondo provvedimento);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 844, recante variazioni al bilancio dello Stato (terzo provvedimento);

Considerato lo stato di preparazione dei programmi regionali;

Visto il parere espresso in data 26 aprile 1979 dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la propria delibera in data 16 novembre 1978, con la quale è stata ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di lire 315 miliardi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge n. 356/76 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Delibera:

La somma ulteriore di lire 12,645 miliardi, stanziata per l'esercizio 1978 nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, è ripartita come segue:

Regioni e province autonome	Migliaia di lire
Trento	118.697
Bolzano	134.513
Valle d'Aosta	168.035
Piemonte	553.310
Lombardia	838.955
Veneto	527.089
Friuli-Venezia Giulia	246.019
Liguria	284.125
Emilia-Romagna	530.146
Toscana	467.583
Umbria	263.359
Marche	337.857
Lazio	656.872
Abruzzo	579.794
Molise	423.050
Campania	1.602.815
Puglia	1.222.499
Basilicata	559.037
Calabria	907.315
Sicilia	1.507.870
Sardegna	716.060
Totale	12.645.000

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione delle somme di cui sopra alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del C.I.P.E.
VISENTINI

(5094)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Procida nel periodo estivo

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 2 giugno 1979, n. 1118, è stato vietato l'afflusso, nell'isola di Procida, agli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto al 31 agosto 1979, con la deroga per le persone facenti parte della popolazione stabile e quelle appartenenti ai non residenti purché iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi, nonché le autovetture recanti targhe estere; inoltre gli autoveicoli trainanti roulottes possono sbarcare nell'isola ma non possono circolare e pertanto dette roulottes dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto dello sbarco, nel punto in cui all'atto di sbarco vengono depositate. Per i mezzi pesanti è divieto assoluto di sbarco nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo di emissione del presente decreto al 31 agosto 1979, con le sole eccezioni degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari.

(5163)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Gesumino Mura, nato a Villaputzu (Cagliari) il 10 novembre 1932, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(4030)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, soc. coop. a r. ill., in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Postino, soc. coop. a r. ill., in Postino, frazione di Dovera.

BANCA D'ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 16 luglio 1975, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), ed ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 12 gennaio 1979, dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e delle passività alla Cassa rurale ed artigiana di Postino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Postino, frazione di Dovera (Cremona);

Vista la deliberazione assunta in data 12 gennaio 1979, dal consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Postino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Postino, frazione di Dovera (Cremona), per il rilievo delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Postino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Postino, frazione di Dovera (Cremona), in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Postino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Governatore: BAFFI

(4031)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Roncofreddo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 20 marzo 1979, n. 989 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto n. 3216/3043 nella seduta del 27 aprile 1979): comune di Roncofreddo (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 6 agosto 1976, n. 68).

(4673)

Approvazione del piano per insediamenti produttivi del comune di Gualtieri

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

deliberazione 20 marzo 1979, n. 991 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo, con atto n. 3218/3044 nella seduta del 27 aprile 1979): comune di Gualtieri (Reggio Emilia) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 29 giugno 1978, n. 65).

(4674)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Gravedona, esclusa la zona industriale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 novembre 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Gravedona (esclusa la zona industriale quale risulta dal vigente strumento urbanistico comunale) ad estensione di precedente vincolo di seguito citato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Gravedona;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Gravedona e della comunità montana «Alto Lario occidentale»;

Ritenuto che dette opposizioni debbano essere respinte per i seguenti motivi: il consiglio comunale si oppone al vincolo dell'intero territorio del comune ritenendo che avrebbe un effetto negativo sulle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali, riducendo ulteriormente le già scarse possibilità di insediamenti industriali, artigianali e abitativi. Si risponde che il provvedimento di vincolo non comporta la proibizione assoluta di costruire, ma solamente l'obbligo di presentare i progetti che si vogliono eseguire nella zona affinchè le opere si adeguino alle caratteristiche panoramiche dei luoghi; la stessa risposta si può dare alla opposizione della comunità montana, osservando che il vincolo non compromette la programmazione urbanistica comunitaria;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesaggistico; infatti il territorio di Gravedona come quello dei vicini comuni, già parzialmente sottoposti a tutela (decreto ministeriale 16 agosto 1955, *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955: «fascia costiera compresa tra la strada Regina e il lago di Como»), rappresenta una zona omogenea di grande rilievo per le caratteristiche orografiche dovute a degradazione meteorica nelle parti più alte, e, nelle valli, all'azione di ghiacciai alloctoni di origine alpina.

Le bellezze naturali dei luoghi e i valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, rilevabili nell'abitato del capoluogo e nei nuclei sparsi di vecchie case tipiche, risultano armoniosamente fusi in complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, godibili dalle strade e da punti di vista accessibili al pubblico;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. I.

La zona costituita dal territorio del comune di Gravedona (confinante a nord con i comuni di Domaso, Peglio e Dosso del Liro, ad est con il comune di Domaso e il lago di Como, a sud e a ovest con il comune di Consiglio di Rumo), escludendo la zona destinata, dallo strumento urbanistico oggi vigente, ad insediamenti industriali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. I, n. 3 e n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. II.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Gravedona provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 23 febbraio 1979

p. *Il presidente*: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

Atto n. 2/74

Convocata con lettera raccomandata 26 ottobre 1974 si è riunita oggi mercoledì 13 novembre 1974 alle ore 9,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno della seduta:

(*Omissis*).

2) COMUNE DI GRAVEDONA: proposta estensione vincolo allo intero territorio comunale;

(*Omissis*).

2) COMUNE DI GRAVEDONA: proposta estensione vincolo allo intero territorio comunale. E' presente il sindaco del comune di Gravedona, geom. Franco Milani. Constatata la validità della riunione il presidente si rifà all'illustrazione data nella discussione del precedente argomento all'ordine del giorno per quanto si riferisce alle caratteristiche di zona omogenea per valori morfologici ed ambientali del comune di Gravedona in uno con quello dei finitimi comuni di Consiglio Rumo e di Dongo per proporre l'estensione a tutto il territorio comunale del vincolo parziale già operante in forza del decreto ministeriale 16 agosto 1955 (che riguardava la fascia costiera compresa tra la strada Regina ed il Lago di Como).

(*Omissis*).

Dopo discussione, nella quale tutti i membri — ad eccezione del sindaco — si esprimono favorevolmente per l'apposizione del vincolo a tutto il territorio comunale ad eccezione della zona destinata dallo strumento urbanistico oggi vigente ad insediamenti industriali (ed il sindaco si riserva di far pervenire al più presto possibile la planimetria mappale con l'individuazione esatta di detta zona in uno con lo stralcio dello strumento urbanistico alla stessa zona relativo), il presidente propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Gravedona — eccetto la zona industriale del comune medesimo — che confina a nord con i comuni di Domaso, Peglio e Dosso del Liro, a est col comune di Domaso e col Lago di Como, a sud e ovest col comune di Consiglio Rumo.

L'intero territorio del comune, così come sopra delimitato ed eccettuata la sua zona industriale che non è compresa nel vincolo, riveste importante interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, mentre l'abitato del capoluogo ed i nuclei sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo armoniosamente fusi e costituenti complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale. E' chiamata ad esprimersi formalmente,

La commissione

Udita la relazione della presidenza (relazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto) e convenendo con quanto in essa esposto; con cinque voti favorevoli ed uno contrario (espresso dal sindaco);

Delibera

di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, numeri 3 e 4, l'intero territorio del comune di Gravedona, eccettuata la zona industriale quale risulta dallo strumento urbanistico comunale oggi vigente, e ciò a causa del suo notevole interesse pubblico.

(*Omissis*).

(3909)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad otto posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in ragioneria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 94 della predetta legge 10 giugno 1978, n. 295, i posti che risultano disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo debbono essere messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti di riserva previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Accertato che alla data del presente bando nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo possono essere messi a concorso diciassette posti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, i due terzi dell'organico complessivo (2/3 di 25 = 17) sono riservati ai diplomati in ragioneria e che, di questi diciassette posti, tre sono riservati ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere e che, pertanto, occorre bandire:

a) un concorso ad otto posti riservato ai diplomati in ragioneria;

b) un concorso a sei posti riservato ai candidati in possesso del diploma di maturità scientifica;

c) un concorso a tre posti riservato ai ragionieri in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere (traduttori ed interpreti);

Considerato, inoltre, che, per effetto della citata legge n. 295/1978, un terzo dei quindici posti recati in aumento nell'organico della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo — pari a cinque posti — deve essere conferito, nella prima applicazione della predetta legge, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato, infine, che dei predetti cinque posti, tre vanno riservati ai concorrenti in possesso del diploma di ragioneria e due a quelli in possesso della maturità scientifica;

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/76 del 24 novembre 1976, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai diplomati in ragioneria.

Dei suddetti otto posti, tre sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in possesso del diploma di ragioneria.

Qualora i tre posti di cui al punto precedente non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di ragioneria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Inoltre, i candidati che intendano sostenere le prove facoltative di lingua debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) statistica metodologica.

Prova facoltativa, scritta ed orale, nella lingua inglese o francese o tedesca, o in tutte le predette lingue.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 10 e 11 settembre 1979, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Le prove facoltative di lingua inglese, francese e tedesca si svolgeranno rispettivamente nei giorni 12, 13 e 14 settembre 1979, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Primo piano (Parlamentino) - Via Molise n. 2 - Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per ciascuna prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ispettori aggiunti in prova (parametro 160) nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo e conseguiranno la nomina ad ispettore aggiunto, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 160) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1979
Registro n. 3 Industria, foglio n. 349

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad otto posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, riservato ai ragionieri.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua . . . . . . (indicare se francese, inglese o tedesco o più di una di esse) (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(3915)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quindici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978 con il quale. in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978 un concorso per esami a quindici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati devono dichiarare, oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali che saranno successivamente determinati.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata. Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di una dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ranioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo civili o militari od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli docu-

menti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare e il certificato di cui al n. 4) dell'art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, (parametro 160), e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1979
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 87

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (2) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . . .

---

1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(4976)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in storia delle arti e tradizioni popolari italiane.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad orientamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i Beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 3, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a 3 posti di storico dell'arte in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in storia delle arti e tradizioni popolari italiane.

Dei suddetti posti uno è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del prescritto diploma di laurea, integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

I vincitori del concorso saranno assegnati al museo delle arti e tradizioni popolari di Roma (due) e alla soprintendenza per i beni ambientali, artistici e storici di Sassari (uno).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalla facoltà di magistero, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni d'indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale sulle tradizioni popolari italiane in relazione con quelle europee;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla demologia con particolare riguardo alle ricerche, tecniche d'inchiesta, sistemi di classificazione connessi allo studio della storia delle tradizioni popolari e del folklore in genere, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) gli stessi argomenti delle prove scritte con estensione alla storia dell'arte italiana per quelle connessioni che essa può avere con i temi etnografici e con l'inclusione di domande atte ad accertare la conoscenza delle pubblicazioni e della bibliografia più recente relativamente ai problemi metodologici e storiografici.

Saranno inoltre rivolte domande atte ad accertare, attraverso la presentazione di oggetti o di materiale fotografico, la preparazione del candidato sulla cultura materiale nonchè la sua conoscenza dei metodi di esposizione museale di conservazione e di restauro;

2) nozioni di diritto amministrativo;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Aerofototeca - sala concorsi, viale Lincoln n. 1 (E.U.R.) alle ore 8 dei giorni 26 e 27 settembre 1979.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori storici dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 239

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

ALLEGATO

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . . . il . . . residente in . . . . . (provincia . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in storia delle arti e tradizioni popolari italiane, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali) (2) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . il . . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera di storico dell'arte presso la scuola . . . . nell'anno accademico . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma (3) . . . .
(Autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 marzo 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968 n. 107, 8 giugno 1962 n. 604, 9 agosto 1954 n. 748, 27 giugno 1942 n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Salerno Vincenzo	punti	91,242	su 132
2. Pianalto Gelindo	»	88,556	»
3. Zaccardi Leonzio	»	86,268	»
4. Avena Rocco	»	85,636	»
5. Porcile Luciano	»	83,000	»
6. Lauletta Angelo	»	80,454	»
7. Circosta Lorenzo	»	80,267	»
8. Summo Vito	»	78,923	»
9. Labriola Antonio	»	78,100	»
10. Armocida Elio	»	75,556	»
11. Filippi Davide	»	75,275	»
12. Rotella Mario	»	74,886	»

N.	Nominativo		Punti	
13.	Mangiapane Antonio	punti	74,287	su 132
14.	Pompeo Luigi	»	73,650	»
15.	Brescia Leonardo	»	73,482	»
16.	Sorbo Giuseppe	»	73,476	»
17.	Recchia Ezio	»	73,177	»
18.	Visone Aniello	»	72,845	»
19.	Cresta Primo	»	72,738	»
20.	Bova Antonino	»	72,400	»
21.	Passaretti Umberto	»	72,360	»
22.	Mazzarella Giuseppe	»	72,096	»
23.	Bianchini Virginio	»	71,984	»
24.	Augurio Garibaldi	»	71,983	»
25.	Patriarca Emilio	»	71,933	»
26.	Mita Antonio	»	71,577	»
27.	Strano Giuseppe	»	71,526	»
28.	Padovan Antonio	»	71,487	»
29.	Ventrella Giuseppe	»	71,260	»
30.	Colavolpe Antonio	»	70,837	»
31.	Zagordo Cosimo	»	70,778	»
32.	Bondioni Pietro	»	70,752	»
33.	Falciglia Antonino	»	70,652	»
34.	Perfetti Luigi	»	70,627	»
35.	Pace Antonino	»	70,500	»
36.	Belleri Giacomo	»	70,293	»
37.	Storto Armando	»	70,181	»
38.	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	69,832	»
39.	Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
40.	Matteucci Gino	»	69,738	»
41.	Incandela Francesco	»	69,684	»
42.	Paoluzzi Remo	»	69,219	»
43.	Pesente Elio	»	68,976	»
44.	Bellotoma Giovanni	»	68,899	»
45.	Stabili Franco	»	68,880	»
46.	Santanera Giuseppe	»	68,800	»
47.	Guido Pasquale	»	68,598	»
48.	Onofri Ermanno	»	68,382	»
49.	Passeri Sergio	»	68,365	»
50.	Lo Martire Stelio	»	67,997	»
51.	Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
52.	Aprile Pietro Maria	»	67,527	»
53.	Faillace Peppino	»	66,926	»
54.	Salari Giuseppe	»	66,436	»
55.	Tosolini Renzo	»	66,132	»
56.	Norbiato Bruno	»	65,749	»
57.	Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
58.	Rampelli Vincenzo	»	64,316	»
59.	Magoni Beniamino	»	63,599	»
60.	Zaffanella Aldo	»	63,538	»
61.	Pirà Giacomo	»	63,120	»
62.	Sancilio Cosmo	»	63,073	»
63.	Muriana Giuseppe	»	63,072	»
64.	Famiglietti Giuseppe	»	63,050	»
65.	Lucheti Loreto	»	63,033	»
66.	Marzola Uber	»	63,000	»
67.	Callipo Gaetano	»	62,613	»
68.	Santoro Pasquale	»	61,760	»
69.	Patriarca Mario	»	61,520	»
70.	De Felice Renato	»	61,314	»
71.	Marinelli Gaspero	»	61,240	»
72.	Mura Francesco	»	60,922	»
73.	Maccioni Pietro	»	60,366	»
74.	Caccavale Antonio	»	59,269	»
75.	Polloni Carlo	»	58,585	»
76.	Bruno Carmelo	»	58,500	»
77.	Martina Rolando	»	58,181	»
78.	Rademoli Armando	»	57,545	»
79.	Scrudato Salvatore	»	57,132	»
80.	Costardi Felice	»	56,516	»
81.	Longo Cosimo A.	»	56,113	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4181)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria in base al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Troianello Alessandro, nato a Casanova di Carinola il 12 dicembre 1928, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione al posto di primario di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto dell'art. 1 il precedente decreto del 1° maggio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto del 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto dell'art. 2 il precedente decreto del 1° maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Avitabile Giovanni, nato a Napoli il 15 gennaio 1927;
Gaia Francesco, nato a Porto Torres il 27 agosto 1931;
Perrino Annibale, nato a SS. Cosma e Damiano il 26 agosto 1924;
Santi Girardo, nato a S. Martino di Lupari il 6 ottobre 1933;
Sperati Giorgio, nato a Ovada il 27 maggio 1930;
Tomaino Achille, nato a Badolato il 12 novembre 1934;
Zibordi Francesco, nato a Milano il 13 febbraio 1933.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3984)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Al punto 1) del quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1978, con il quale è stato bandito un concorso a quarantasette posti di vice rettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei convitti nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1979, dove è scritto: «i candidati di cui ai numeri *2)* e *3)* dell'art. 2 del presente bando dovranno presentare...», leggasi: «i candidati di cui ai numeri *3)* e *4)* dell'art. 2 del presente bando dovranno presentare...».

(5113)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1781/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(1739/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(1742/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIULIANOVA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(1777/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario presso la sede ospedaliera di Livorno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(1737/S)

SPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(1738/S)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di emodialisi;

sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente medico addetto al centro per gli stati disendocrini;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(1743/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(1734/S)

OSPEDALE « GIOVANNI DE LIETO » DI MARATEA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio segreteria, dell'ente in Maratea (Potenza).

(1735/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia addetto al D.E.A.;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione di cui due addetti al D.E.A.;

quattro posti di assistente della divisione di medicina generale addetto al D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(1744/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia (primariato di radiodiagnostica B).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1782/S)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(1740/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(1745/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a tre posti di assistente addetto al pronto soccorso e accettazione ammalati

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente addetto al pronto soccorso e accettazione ammalati (disciplina medicina generale-chirurgia generale) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1741/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Concorso a due posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(1736/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. .

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(1778/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(1773/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso ad un posto di assistente medico di pronto soccorso, accettazione e astanteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di pronto soccorso, accettazione e astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Marino (Roma).

(1780/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(1772/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. **10.**

Proroga efficacia classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *dal* 14 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per il biennio 1977-78, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per l'anno 1979.

Art. 2.

Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 marzo 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 *febbraio* 1979 (*atto n.* 1132) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *marzo* 1979.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. **11.**

Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DEI BENI PUBBLICI REGIONALI

Capo I

CONDIZIONE GIURIDICA

Art. 1.

Beni della Regione

I beni regionali sono di demanio pubblico regionale e di patrimonio regionale, secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, compresi quelli del codice civile, e la disciplina fissata dalle leggi regionali.

Art. 2.

Demanio della Regione e suo regime giuridico

Costituiscono il demanio pubblico regionale, e sono soggetti al regime previsto dal codice civile per i beni del demanio pubblico, i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice stesso, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, nonchè quelli previsti dal terzo comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità dei beni previsti dal comma precedente oppure per il perseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni stessi.

Art. 3.

Patrimonio della Regione

Costituiscono il patrimonio regionale i beni appartenenti alla Regione che non siano della specie di quelli previsti dallo articolo precedente.

Essi si distinguono in immobili e mobili, e in indisponibili e disponibili, secondo quanto prevedono il codice civile e le altre leggi che disciplinano la materia.

Art. 4.

Condizione giuridica del patrimonio regionale indisponibile

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni indicati nel quinto comma dell'art. 11 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

I beni che fanno parte del patrimonio regionale indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le foreste trasferite alla Regione, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è stata sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali, sono altresì soggette ai vincoli stabiliti dall'art. 17, lettera *a*), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Patrimonio disponibile

Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione, non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio regionale indisponibile, fanno parte del patrimonio regionale disponibile.

I beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 6.

Inventari

I beni della Regione — ivi compresi quelli assegnati al consiglio — sono iscritti in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla giunta regionale.

Art. 7.

Inventario dei beni demaniali

L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo desunto dai rispettivi catasti, e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

L'inventario deve contenere in ogni caso l'indicazione delle eventuali concessioni o deleghe gravanti sui beni. E' tenuto anche uno schedario descrittivo dei beni medesimi.

La scheda contiene gli elementi utili per la identificazione, valutazione e amministrazione di ogni bene.

I beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio della Regione. Il trasferimento deve essere dichiarato dal consiglio regionale con apposita deliberazione motivata da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

La procedura di cui al comma precedente deve essere seguita anche nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili.

Art. 8.

Inventari dei beni patrimoniali

Gli inventari dei beni patrimoniali sono tenuti separatamente per gli immobili e per i mobili.

L'inventario dei beni immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;

b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

c) i titoli di provenienza;

d) l'estensione;

e) il reddito;

f) il valore fondiario approssimativo;

g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano gravati;

h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e l'ufficio alla cui amministrazione sono affidati;

i) la durata di tale destinazione.

E' tenuto altresì lo schedario previsto dal precedente articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

I beni mobili, esclusi quelli di normale consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere:

1) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;

2) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema elettronico di tenuta delle scritture;

3) la data e l'ufficio che li ha presi in carico, l'uso cui sono destinati;

4) la provenienza;

5) il valore al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato quando i beni siano pervenuti alla Regione per altro titolo;

6) gli estremi del discarico.

Art. 9.

Consegnatari dei beni mobili

La giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici, scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.

Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con l'indicazione del numero d'ordine e del valore assegnato al bene nell'inventario generale, nonchè del dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.

Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.

Ogni consegnatario dà dimostrazione all'amministrazione alla fine dell'esercizio, per il tramite del competente settore dello ufficio bilancio e provveditorato della giunta regionale, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano ancora a suo carico.

Art. 10.

Ricognizione periodica dei beni

La giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

Art. 11.

Dichiarazione di fuori uso e discarico

I beni mobili regionali, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della giunta regionale, sulla base di una motivata proposta del competente settore dell'ufficio bilancio e provveditorato.

In tale delibera la giunta regionale determina anche la destinazione da dare ai beni.

Capo II

USO DEI BENI REGIONALI

Art. 12.

Uso dei beni demaniali regionale

I beni del demanio pubblico regionale sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo le leggi che ne regolano la disciplina, nell'interesse della collettività regionale e in armonia con le direttive e i criteri economici stabiliti nel programma regionale di sviluppo.

I beni del demanio pubblico regionale sono destinati:

a) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;

b) ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.

L'uso particolare può essere accordato ad enti pubblici o ad aziende regionali mediante delega; ad altri soggetti, anche privati, mediante concessione.

La delega e la concessione di cui al comma precedente sono motivatamente deliberate dal consiglio regionale, nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo e in conformità alle norme della presente legge.

Art. 13.

Uso dei beni patrimoniali indisponibili

I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo le leggi che ne regolano la disciplina nell'interesse della collettività regionale e in armonia con le direttive e i criteri economici stabiliti nel programma di sviluppo.

I beni patrimoniali indisponibili sono destinati:

a) all'uso diretto da parte dell'amministrazione regionale, secondo la natura del bene;

b) all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;

c) ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.

L'uso particolare può essere accordato ad enti pubblici o ad aziende regionali mediante delega; ad altri soggetti, anche privati mediante concessione.

La delega e la concessione di cui al comma precedente sono motivatamente deliberate dal consiglio regionale, nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo e in conformità alle norme della presente legge.

Art. 14.

Uso di beni patrimoniali disponibili

I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale sono destinati all'uso loro assegnato dalla giunta regionale. L'acquisto, l'alienazione e gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione su tali beni sono disposti dalla giunta regionale, previa deliberazione di autorizzazione del consiglio regionale.

In caso di vendita la somma ricavata deve essere reinvestita per l'acquisto di altri beni immobili regionali.

I contratti sopra indicati, riguardanti i frutti dei beni patrimoniali disponibili sono deliberati dalla giunta regionale in conformità alle norme della presente legge.

Art. 15

Uso dei beni mobili

I beni mobili della Regione si distinguono in:

a) beni destinati al servizio degli uffici regionali, comprese le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi e simili;

b) diritti e titoli che, ai sensi del codice civile o di altre leggi sono considerati come beni mobili.

I beni di cui alla lettera a) sono amministrati dal competente settore dell'ufficio bilancio e provveditorato, sotto la vigilanza del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato.

Tale ufficio provvede:

1) all'acquisto, e alla distribuzione degli strumenti tecnici e di quanto occorra per il funzionamento dei vari uffici secondo la procedura stabilita dalla presente legge;

2) alla conservazione — tramite i consegnatari — di tutti i beni mobili regionali;

3) alla vigilanza sull'uso effettivo dei beni mobili assegnati ai vari uffici.

Capo III

AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI

Art. 16.

Amministrazione dei beni della Regione

L'amministrazione dei beni regionali compete al consiglio regionale, alla giunta regionale e al suo presidente, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dallo statuto, nonchè secondo le modalità fissate dalla presente legge o da altre leggi regionali.

I beni assegnati al consiglio regionale sono dallo stesso amministrati nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile.

Art. 17.
Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili

Il consiglio regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo alla disponibilità della Regione, assegna su proposta della giunta regionale i beni stessi a una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'accertamento e la dichiarazione di cui al comma precedente vanno effettuati anche nei confronti delle pertinenze dei beni stessi, nonchè dei loro eventuali frutti.

Art. 18.
Delega sull'uso dei beni

Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, si costituiscano sui beni regionali usi particolari mediante delega, il relativo atto amministrativo viene approvato dal consiglio regionale su motivata proposta della giunta regionale.

Tale provvedimento stabilisce la durata della delega, prevede l'obbligo di periodiche verifiche da parte della Regione sull'uso dei beni regionali, nonchè l'obbligo per il delegatario del rispetto delle direttive di carattere generale e particolare impartite dalla Regione in materia. Deve altresì prevedere la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Regione ed ente delegato sia per quanto attiene alle spese connesse all'uso dei beni, che alle eventuali relative entrate.

Art. 19.
Concessione per l'uso dei beni

Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, si costituiscano sui beni regionali usi particolari mediante concessione, il relativo atto amministrativo viene autorizzato dal consiglio regionale su motivata proposta della giunta regionale.

Per la scelta del concessionario si applicano le norme contenute nella presente legge per le procedure contrattuali. L'atto di concessione deve stabilire la durata della stessa, l'ammontare del canone da corrispondersi dal concessionario, nonchè la cauzione a carico di quest'ultimo, quando non sia un ente pubblico.

In tale atto deve essere specificato l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, nonchè le eventuali condizioni necessarie per la buona conservazione del bene regionale e per l'esercizio dell'attività che viene consentita.

Scaduto il termine della concessione, eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione.

Art. 20.
Piccole concessioni e licenze

Il consiglio regionale con atto amministrativo individua i casi in cui — in relazione alla modesta consistenza del bene ed alla lieve entità del canone — sui beni regionali possono essere costituiti diritti a favore di terzi mediante concessioni o licenze in deroga alle norme contenute nella presente legge.

In tali casi il relativo atto amministrativo è adottato dalla giunta regionale o da un assessore appositamente delegati, sulla base di un disciplinare tipo predisposto dalla giunta.

La procedura di cui ai commi precedenti è applicata anche per la vendita dei frutti dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili in conformità alle norme della presente legge.

Art. 21.
Manutenzione dei beni patrimoniali

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali provvede la giunta nei limiti dei rispettivi stanziamenti contenuti nel bilancio regionale. Gli atti relativi sono predisposti dal competente settore dell'ufficio bilancio e provveditorato.

Le spese per piccoli e urgenti interventi di manutenzione ordinaria degli stabili sede di uffici regionali, possono essere attuate anche mediante la procedura prevista dall'art. 49 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, fino ad un massimo di L. 500.000 annue.

Art. 22.
Vigilanza sui beni della Regione e mezzi di tutela degli stessi

La giunta regionale vigila affinchè i beni pubblici regionali siano effettivamente ed integralmente destinati all'uso generale e particolare cui gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la giunta predispone i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa, che valendosi dei mezzi previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

Art. 23.
I beni regionali e il conto generale del patrimonio

Il settore dell'ufficio bilancio e provveditorato competente per materia comunica annualmente all'altro settore dello stesso ufficio cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 63 della legge regionale n. 23 del 3 maggio 1978, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.

TITOLO II

DEI CONTRATTI

Art. 24.
Legittimazione a contrarre

Agli acquisti, alle alienazioni, alle locazioni, agli approvvigionamenti, alle convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi della Regione — sia attinenti a competenze proprie che a quelle delegate dallo Stato — provvede la giunta ai sensi dell'art. 55, lettera *e*), dello statuto, nei modi ed entro i limiti fissati dalla presente legge.

Art. 25.
Contenuto e limiti

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del contratto, devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni fino a un massimo del 20 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'amministrazione. Le spese di contratto — ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente — sono a carico del contraente privato.

Art. 26.
Forme di contrattazione

Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Regione sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo le regole stabilite dalla presente legge.

Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.

La giunta regionale può, con motivata deliberazione, stabilire che determinati lavori e forniture il cui importo non superi L. 10.000.000 vengano eseguiti in economia.

Art. 27.
Proposte di contrattazione

Fatta salva la competenza dei funzionari delegati, gli uffici regionali — allorchè occorra ai sensi della presente legge fare ricorso alle forme di contrattazione prevista dal precedente art. 26 — effettuata la necessaria istruttoria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltrano la proposta alla giunta regionale con motivata relazione.

Nei casi in cui occorra procedere alla stipulazione di contratti di acquisto o di vendita di beni immobili, di locazione, di fornitura di beni mobili da inventariare ai sensi dell'art. 8 della presente legge, nonchè di altri contratti aventi ad oggetto beni e servizi comunque riguardanti l'amministrazione generale degli uffici regionali, e di quelli relativi alle concessioni di cui al precedente art. 19, gli uffici regionali formulano specifiche richieste al competente settore dell'ufficio bilancio e provveditorato.

Quest'ultimo, compiuta l'istruttoria necessaria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltra la richiesta alla giunta regionale con motivata relazione.

Art. 28.
Pareri consultivi

Nei casi in cui sia prescritto il parere obbligatorio di organi o uffici consultivi, la proposta di contrattazione alla giunta regionale deve essere effettuata dopo che sia stato udito il parere stesso.

Negli altri casi la giunta regionale può determinare che il parere sia richiesto prima dell'adozione della deliberazione di sua competenza.

Art. 29.

Scelta delle procedure

La giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea, tra quelle di cui al precedente art. 26 al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Art. 30.

Capitolati generali e speciali

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

La giunta regionale, sulla base di questi, predispone e approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 31.

Licitazione e trattativa privata

I contratti di importo pari o superiore a L. 30.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a L. 30.000.000 possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 5.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

La procedura di cui al secodo comma del presente articolo, può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

2) quando l'urgenza — espressamente riconosciuta dalla giunta regionale — sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

La procedura di cui al terzo comma del presente articolo può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obbiettivamente necessari all'amministrazione;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi regionali.

Art. 32.

Procedimento per l'asta pubblica

Nei casi in cui la Regione fa ricorso all'asta pubblica segue la procedura prevista o richiamata dalle seguenti norme.

L'asta può essere tenuta, sia in forma pubblica che in forma segreta. Nei casi in cui l'asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere presentate le offerte.

L'aggiudicazione ha effetto a favore dell'ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.

Art. 33.

Avviso d'asta

L'avviso d'asta viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso negli appositi albi regionali almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

L'avviso d'asta deve indicare:

1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara;

2) l'oggetto dell'asta;

3) la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4) il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;

5) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

7) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

8) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;

9) se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;

10) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 34.

Idoneità degli aspiranti ed esclusione dalla gara

Nei casi in cui la natura della prestazione oggetto del contratto comporti il possesso o la conoscenza di particolari requisiti artistici o tecnici, la Regione indica, nell'avviso d'asta, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti anzidetti.

La giunta regionale, accertato per ognuno degli aspiranti il possesso dei requisiti indicati nel bando, ammette gli stessi alla gara.

Fermo il disposto del precedente comma, sono esclusi dalla gara con motivata deliberazione della giunta regionale, i concorrenti che, nell'eseguire prestazioni sia alla Regione che ad altre amministrazioni pubbliche, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.

L'esclusione non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno.

Art. 35.

Svolgimento della gara

La gara è presieduta dal presidente della giunta, ovvero da un componente della stessa o da un funzionario all'uopo delegati dalla giunta medesima.

Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73 — esclusi i modi indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) — 76, 77, 81, 82, 83, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 36.

Procedimento per l'appalto-concorso

Per speciali forniture la Regione può ricorrere all'appalto-concorso.

In tal caso la giunta regionale, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine, la giunta regionale procede all'esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti, nonchè sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio regionale.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la giunta può sentire il parere di una commissione di tre esperti all'uopo da essa nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, la giunta regionale dà luogo ad altra gara.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto.

La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

Art. 37.

Procedimento per la licitazione privata

Nei casi in cui si procede a licitazione privata la Regione invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte.

In tal caso, i concorrenti presentano le loro offerte a voce o per iscritto con offerta segreta, secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Nei casi in cui è prevista l'offerta a voce, l'aggiudicazione avverrà secondo le modalità stabilite nel precedente art. 32.

Ove l'offerta sia prevista per iscritto, l'aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

La Regione può anche effettuare la licitazione privata mediante l'invio alle persone o alle ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano de-

scritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con la indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito dalla Regione.

Nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti il presidente della gara procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il migliore offerente.

Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

In entrambi i casi descritti nel presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l'asta pubblica.

Art. 38.

Approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione e, nei casi in cui si è deliberato di procedere mediante trattativa privata, le proposte di contrattazione formulate dall'ufficio competente, sono approvati con deliberazione della giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.

In tale deliberazione la giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato l'atto tra quelle previste nel successivo articolo, indicando l'ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto.

Per giustificate esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico regionale, la giunta regionale può negare l'approvazione prevista dal precedente comma. In tale caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

I capitolati speciali di cui al precedente art. 30 possono stabilire un termine per l'approvazione degli atti di aggiudicazione. Scaduto tale termine, il contraente, a sua richiesta, ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa a rimborsi o indennizzi.

Art. 39.

Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato dal presidente della giunta regionale, ovvero da un componente della stessa da lui delegato, e ricevuto, ove stipulato in forma pubblico-amministrativa, dal funzionario regionale del più alto livello designato dalla giunta regionale quale ufficiale rogante con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dalla giunta regionale, il contratto può essere ricevuto anche da notaio.

I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblico-amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;

b) per mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Tutte le spese contrattuali poste a carico del privato ai sensi del precedente art. 25 sono anticipate dalla Regione. L'ufficio competente comunicherà al contraente privato l'ammontare delle spese che verranno da lui versate entro cinque giorni sull'apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale.

Art. 40.

Ufficiale rogante

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonchè quelli di cui alla lettera *b*) del comma quarto dell'art. 39, sono registrati in appositi repertori tenuti dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.

Art. 41.

Esecuzione dei contratti

Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell'esecuzione del contrato non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo, previa deliberazione della giunta.

L'ufficio preposto alla esecuzione del contratto, ne cura i vari adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini stabiliti dai vari contratti.

In particolare, predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in cui, ai sensi dell'articolo seguente, è necessaria la forma del collaudo.

Art. 42.

Collaudazione

Ove l'oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione composta di non meno di tre esperti nominati dalla giunta regionale, scelti, ove occorra, tra non appartenenti al personale dipendente della Regione.

Art. 43.

Norma finale

Le disposizioni del titolo II della presente legge non si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici regionali, esclusi quelli concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni regionali.

Per quanto altro attinente la materia dei contratti e dei beni regionali, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 marzo 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 *ottobre* 1978 (*atto n.* 1017) *e in data* 5 *febbraio* 1979 (*atto n.* 1126) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 6 *marzo* 1979.

(2948)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791520)